



# COMUNE DI CASTELLALTO

## (PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)  
tel. 0861-4441 - fax 0861-444237 e mail [comune.castellalto@tin.it](mailto:comune.castellalto@tin.it)

.....

Prot. n. 6604 -

Castellalto, li 30 maggio 2020

### ORDINANZA N. 82

**OGGETTO: Emergenza Covid-19 fase 2. Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive. Revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 79/2020.**

### IL SINDACO

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n.13;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, ed in particolare gli artt.3 e 5 che, in riferimento al potere di ordinanza sindacale, testualmente recitano: *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente."* "1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19"*, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 11-04-2020, le cui disposizioni e misure di prevenzione volte a contenere il diffondersi del nuovo coronavirus sono efficaci dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6"*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero




territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni e misure di prevenzione volte a contenere il diffondersi del nuovo coronavirus sono efficaci dalla data del 04 al 17 maggio 2020;

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16.05.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 17-05-2020;

#### **PRESO ATTO:**

- dell'Ordinanza n.1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, e l'Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “*Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, entrambe rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.10 del 18.03.2020, n.15 del 25.03.2020, n.17 del 27.03.2020, n.18 del 29.03.2020, n.21 del 21.04.2020, contenenti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in punto di individuazione di taluni comuni come “zona rossa”, ovvero di estensione territoriale delle zone rosse e/o di proroga della efficacia delle misure medesime in detti comuni;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.37 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto: “*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA*”;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 56 del 06 maggio 2020 avente ad oggetto: “*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/pierre e centri benessere, manutenzione camper*”;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.54 del 03 maggio 2020 avente ad oggetto: “*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virsus-COVID19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 06 maggio 2020*”;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 62 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da*



*virus COVID-19. – Ulteriori disposizioni. – Approvazione protocolli di sicurezza.”*

**RICHIAMATI:**

- l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici *“al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;
- l'art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31 luglio 2018 *“Testo unico in materia di commercio”* il quale stabilisce che i *“I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 4 comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale”*;

**VISTA** l' O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020 che prevede, nelle Sezioni 9 (Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), 10 (Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa) ed 11 (Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer) che la disciplina degli orari e dei giorni di apertura delle attività oggetto dei relativi protocolli di sicurezza sia stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza sindacale n. 79 del 21 maggio 2020 la quale al punto n. 6 che la riapertura di tutte le attività autorizzate all'apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali avvenga alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, secondo gli orari previsti dalla normativa vigente in materia;

**CONSIDERATO** che occorre garantire alle attività autorizzate alla riapertura la massima libertà in materia di determinazione degli orari di apertura e chiusura della propria attività, per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei fruitori e dei clienti modificati dalle nuove regole;

**CONSIDERATO** che consentire, in particolare per gli operatori del settore *“servizi alla persona”*, una maggiore libertà nella gestione delle aperture facilita la gestione degli appuntamenti, evita problemi di gestione degli spazi e consente agli esercenti di meglio programmare l'attività nonostante le prescrizioni;

**VISTI:**

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112;
- la Legge 24 novembre 1981 n.689;
- l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**ORDINA**

1. La parziale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 79 del 21 maggio 2020 prot. n. 6210 limitatamente alla parte in cui dispone al punto n. 6 che la riapertura di tutte le attività autorizzate all'apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali avvenga alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, secondo gli orari previsti dalla normativa vigente in



materia;

2. Che tutte le attività autorizzate all'apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, possano rimanere aperte sette giorni su sette, nel rispetto delle seguenti fasce orarie di apertura al pubblico:
  - attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) **dalle ore 05:00 alle ore 01:00**, ad eccezione, per i ristoranti, di particolari occasioni per i quali sarà necessario posticipare l'orario di chiusura previa richiesta scritta autorizzatoria indirizzata al Sindaco dell'ente in parola;
  - attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande **dalle ore 06:00 alle ore 24:00**;
  - tutte le altre attività artigianali e commerciali al dettaglio **dalle ore 08:00 alle ore 21:00**;
3. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti ed in ossequio ai Protocolli di sicurezza emanati dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. 62 del 20.05.2020;
4. Gli esercizi che modificheranno l'orario di lavoro, sempre nell'ambito di quanto stabilito nel precedente punto n. 2, provvederanno all'esposizione di apposito cartello all'interno della propria attività.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza abbia efficacia dal 30 maggio 2020 sino al 31 luglio 2020, e sospende temporaneamente le disposizioni comunali emanate in tema di orari e aperture domenicali e festive per quanto riguarda gli esercizi oggetto della presente ordinanza.

## **INFORMA**

- le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'art. 2 del D.L. 33/2020 e l'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 19 del 25.03.2020, fatta salva l'applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per altri illeciti;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo de L'Aquila, ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010 n.104, da proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/90;
- la Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

## **DISPONE altresì**

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento ai responsabili dei settori Polizia Locale, Ufficio Commercio SUAP per quanto di rispettiva competenza;
3. sia curata la trasmissione di copia della presente ordinanza a:



- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Stazione Carabinieri Castelnuovo Vomano;
- Comando Polizia Locale di Castellalto.



**Il Sindaco**  
*Vincenzo DI MARCO*

